

Foglio Federale

Berna, 3 dicembre 1973

Anno LVI

Volume II

N° 48

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 33 (semestrale fr. 20, estero fr. 48) con allegata la Raccolta delle leggi federali. Rivolgersi alla Tipografia Grassi & Co. (già Cantonale) 6500 Bellinzona
Telefono 092/25 18 71 - 25 18 72 — Ccp 65-690

11813

Messaggio

del Consiglio federale all'Assemblea federale per la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione

(Del 31 ottobre 1973)

Onorevoli signori, presidente e consiglieri,

Ci preghiamo di sottoporre alla vostra approvazione, illustrata dal presente messaggio, la convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione.

1 Introduzione

La convenzione, conclusa il 3 marzo 1973 a Washington, è intesa a proteggere alcune specie di fauna e di flora selvatiche contro un ipersfruttamento derivante dal commercio internazionale. All'uopo, gli Stati partecipanti della convenzione s'impegnano di adottare senza indugio le misure appropriate.

2 Osservazioni generali

21 Situazione attuale

Un gran numero di specie animali (800, secondo i riscontri dell'«Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse UICN» *Internationale Union für die Erhaltung der Natur und der natürlichen Hilfsquellen*, con sede in Morges) sono attualmente minacciate nella loro esistenza o già addirittura in via d'estinzione. Ciò vale anche per un gran numero di piante allo stato selvatico. Durante l'ottava assemblea generale,

tenutasi a Nairobi, nel 1963, l'UICN ha conseguentemente deciso d'elaborare una convenzione internazionale per la protezione delle specie summenzionate. La Svizzera è membro di questa organizzazione, cui hanno aderito oltre 70 Paesi ed associazioni.

Rileviamo che in Svizzera, già da un certo tempo, taluni ambienti interessati alla protezione degli animali si sono sforzati, nell'ambito di una legislazione federale sulla protezione degli animali, d'estendere la medesima agli animali selvatici non viventi allo stato libero nel nostro Paese ma tuttavia minacciati di sterminio. Una mozione depositata il 24 giugno 1971 dal Consigliere nazionale Schmitt-Ginevra, ci è stata trasmessa dal Consiglio nazionale il 13 dicembre 1971 e dal Consiglio degli Stati il 28 febbraio 1972. Essa è del seguente tenore:

«Non vigendo alcuna disposizione costituzionale che permetta di legiferare in materia (risposta all'interrogazione Bieri del settembre 1970), il Consiglio federale è invitato a presentare un progetto d'articolo costituzionale conferente alla Confederazione la competenza di legiferare in materia d'importazione d'animali selvatici la cui specie è in pericolo, minacciata o in via d'estinzione.

Il Consiglio federale è inoltre invitato ad adottare ogni iniziativa sul piano internazionale per promuovere l'armonizzazione delle legislazioni nazionali o la conclusione d'un accordo internazionale inteso a proteggere le specie di animali selvatici la cui esistenza è minacciata o in via d'estinzione».

Considerando gli obiettivi della mozione Schmitt, l'Assemblea federale, con decreto del 27 giugno 1973 sulla protezione degli animali (nuovo art. 25^{bis} Cost. FF 1973 I 1397) ha conferito al legislatore la competenza di sancire adeguate disposizioni regolanti l'importazione d'animali e di prodotti d'origine animale. Tale decreto dovrà tuttavia essere sottoposto a voto popolare e cantonale.

Oltre alle specie di fauna, detta convenzione pone parimente sotto protezione tutte le specie di flora minacciate d'estinzione.

22 Deliberazioni di Washington

Nel 1967, l'UICN ha fatto pervenire ai governi un primo progetto di convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate d'estinzione. I lavori su tale progetto si sono prolungati sino al 1972. Nello stesso anno, durante la conferenza delle Nazioni Unite sulla protezione dell'ambiente tenutasi a Stoccolma, fu deciso di convocare il più presto possibile una conferenza intesa all'elaborazione di una convenzione internazionale basata sul progetto messo in punto dall'UICN. La conferenza si è svolta a Washington dal 12 febbraio al 2 marzo 1973.

Vi hanno preso parte i rappresentanti di oltre 80 Paesi. Una delegazione rappresentava il nostro Paese. In corso di seduta, alcuni specialisti

hanno comunicato che circa 800 specie di volatili e di mammiferi sono attualmente minacciati d'estinzione immediata o imminente e che molte altre, di fauna e flora, sono già state distrutte in seguito a un commercio incontrollato. I periti ed i rappresentanti governativi hanno, in generale dato prova di spiccato spirito di cooperazione, quantunque la discussione s'appuntasse su un'attività economica, il commercio di specie animali o di prodotti d'origine animale, da cui molti Paesi traevano ampi profitti (trattasi, il più sovente, di Paesi in via di sviluppo). Alcuni rappresentanti di quest'ultimi, hanno sinceramente esortato i Paesi importatori a sostenere i loro sforzi nell'ambito della protezione delle specie di fauna e di flora minacciate d'estinzione, istituendo un controllo efficace delle importazioni. La convenzione può dunque essere considerata come un ulteriore passo sulla via dell'intesa reciproca e della collaborazione tra i Paesi in via di sviluppo e le Nazioni industrializzate.

La convenzione è stata conchiusa il 3 marzo 1973, e 37 Stati, tra cui la Svizzera, l'hanno già firmata. Essa è aperta alla firma a Berna sino al 31 dicembre 1974 (art. IXX). La Svizzera è stata designata quale governo depositario (art. XX).

3 Tenore della convenzione

Un preambolo definisce anzitutto lo scopo della convenzione, ossia l'importanza d'una cooperazione internazionale per la protezione di talune specie di fauna e di flora selvatiche contro un'ipersfruttamento derivante dal commercio internazionale. Segue quindi la definizione dei termini più in uso nella convenzione per i gruppi d'animali e di piante protette «specie» e «esemplari», la definizione del commercio con questi gruppi (esportazione, importazione, riesportazione, introduzione via mare) come anche la menzione delle autorità nazionali competenti in materia d'esecuzione.

Nella convenzione, le specie di flora e di fauna, di cui s'impone la protezione, sono ripartite in tre gruppi menzionati negli allegati I, II, III. Nell'allegato I sono enumerate tutte le specie minacciate d'estinzione cui il commercio può portare pregiudizio. Al fine di non comprometterne oltre la possibilità di sopravvivenza, il commercio d'esemplari di queste specie dovrà essere sottoposto ad una regolamentazione particolarmente severa ed essere ammesso unicamente in casi eccezionali. L'allegato II comprende tutte le specie che, benché tuttora non necessariamente minacciate d'estinzione, potrebbero esserlo qualora il commercio di esemplari delle medesime non divenisse oggetto di una regolamentazione severa o perlomeno di un controllo efficace inteso ad impedire un esercizio incompatibile con la loro sopravvivenza. Infine troviamo nell'allegato III, tutte le specie che, nell'ambito della sovranità territoriale d'uno Stato contraente sono sottoposte

ad una regolamentazione particolare intesa ad impedirne o a limitarne un ipersfruttamento e per cui la collaborazione delle altre Parti è necessaria al controllo del commercio.

Di norma, il commercio delle specie di fauna e di flora protette è sottoposto ad autorizzazione, il rilascio di quest'ultima essendo vincolato ad alcune condizioni stabilite negli articoli III e IV della convenzione. Un'autorità scientifica nonché esecutiva, sia dello Stato esportatore che importatore, dovrà esaminare se le condizioni richieste per il rilascio delle autorizzazioni corrispondenti sono adempiute. In taluni casi potranno essere concesse facilitazioni, quando si tratti d'un semplice transito attraverso il territorio d'uno Stato contraente, alla condizione che gli esemplari siano posti sotto la sorveglianza doganale o che si tratti d'animali appartenenti ad uno zoo o ad un circo ambulante. Le autorizzazioni rilasciate dall'autorità esecutiva dovranno essere conformi ai modelli figuranti nell'allegato IV. Si dovrà tenere una contabilità commerciale degli esemplari delle specie menzionate negli allegati I, II e III, nonché del numero e del genere delle autorizzazioni stabilite.

Alfine d'impedire qualsiasi commercio, in violazione della presente convenzione, con le specie di flora e fauna protette, ogni Stato dovrà emanare delle disposizioni atte a punire il commercio o il possesso — o ambedue — di tali specie e prevederne la confisca e la rispeditura allo Stato esportatore. Nell'ambito d'una procedura nazionale, gli autori d'una infrazione possono inoltre essere tenuti a sopportare le spese occasionate allo Stato da detta misura. L'autorità esecutiva dello Stato in cui è avvenuta la confisca rinvierà gli animali in causa allo Stato esportatore oppure li affiderà ad un centro di protezione o li sistemerà in un luogo appropriato.

La sorveglianza dell'applicazione della convenzione competerà alla conferenza delle Parti, convocate ogni biennio dalla segreteria con a capo il Direttore generale del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente. La segreteria, dal canto suo, sorveglierà la cooperazione tecnica e amministrativa tra gli Stati contraenti (art. XI e XII).

È opportuno menzionare tra l'altro che la convenzione s'applica parimenti al Principato del Liechtenstein e alla comunità tedesca di Büsingen, poiché il controllo dell'importazione, dell'esportazione e del transito delle specie di fauna e di flora protette dovrà effettuarsi alla frontiera (art. 4 e 9 del trattato di unione doganale del 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera ed il Principato di Liechtenstein, CS *II* 149; art. 2 cpv. 1 lettera *b* del trattato del 23 novembre 1964 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sulla rettificazione della frontiera nel settore Costanza-Neuhausen am Rheinfall, RU 1967 1229).

Ogni Stato contraente può disdire la convenzione osservando un termine di dodici mesi (art. XXIV).

4 Ripercussioni per la Svizzera

41 Dal punto di vista giuridico

Con l'entrata in vigore della convenzione, l'esportazione, l'importazione ed il transito nonché la reimportazione (l'introduzione via mare non è da prendersi in considerazione per il nostro Paese) delle specie di fauna e di flora menzionate negli allegati I, II e III sono, per principio, sottoposte ad autorizzazione (cfr. cap. 3). Spetterà alla legislazione esecutiva di stabilire le prescrizioni necessarie atte a regolare in particolare le sanzioni e le misure applicabili in caso d'infrazione.

42 Dal punto di vista personale e finanziario

Giusta i disposti della convenzione, ogni Parte contraente dovrà designare un'autorità esecutiva nonché scientifica.

L'Ufficio veterinario federale, che agirà di concerto con l'Ispettorato federale delle foreste e con la Divisione dell'agricoltura, è previsto quale autorità esecutiva.

Si dovrà creare un ufficio per l'attribuzione delle autorizzazioni, con relativo personale specializzato e corredato di segreteria; ciò implicherà naturalmente un aumento corrispondente d'effettivo.

L'autorità scientifica (commissione peritale) dovrà, oltre ai compiti che le competono, essere chiamata ad elaborare delle direttive tecniche destinate agli organi confinari. Detta autorità, o i membri di quest'ultima, potrebbero sovente essere messi a contribuzione dell'autorità d'esecuzione per elucidare i casi dubbi che si presentassero alla frontiera.

Si prevede di limitare l'attività d'importazione di specie di fauna e di flora minacciate ad un numero limitato d'uffici doganali. Il controllo alla frontiera potrà presumibilmente essere assunto, almeno in parte, dal servizio veterinario di frontiera; a seconda del volume del traffico, potrà accadere che si debba assumere personale suppletivo.

L'esecuzione della convenzione necessita l'adozione di disposti appropriati. Ne risulta che il Consiglio federale, ove riceva per decreto l'autorizzazione di ratificare la convenzione, dovrà essere simultaneamente facoltato a sancire le prescrizioni attinenti all'organizzazione. Si può soprassedere, momentaneamente, a disposizioni penali particolari, poiché gli articoli 76 a 77 della legge sulle dogane (traffico vietato) minaccia di sanzioni le violazioni alle interdizioni o restrizioni commesse all'atto dell'importazione, dell'esportazione e del transito delle merci. Si progetta tuttavia d'introdurre delle disposizioni penali corrispondenti nella legge federale del 10 giugno 1925 (CS 9 552) sulla caccia e la protezione degli uc-

celli come anche della legge federale del 1° luglio 1966 (RU 1966 1679) sulla protezione della natura e del paesaggio, tuttora in revisione.

Valutiamo tra 200 000 e 300 000 franchi le spese annue che la Confederazione dovrà sostenere in applicazione della presente convenzione. Sono comprese le spese per l'organizzazione eventuale delle conferenze, cui la Svizzera non potrà sottrarsi stante la propria adesione. Le spese potrebbero, almeno in parte, essere coperte dalle tasse prelevate sul rilascio delle autorizzazioni.

5 Costituzionalità

La base del decreto federale proposto è data dall'articolo 8 della Costituzione federale, che autorizza la Confederazione a concludere accordi internazionali. La competenza dell'Assemblea federale per l'adozione della convenzione, è basata sull'articolo 85 cifra 5 della Costituzione. Poiché la convenzione può essere disdetta in ogni momento, allo scadere del dodicesimo mese, il decreto non è sottoposto al referendum facoltativo previsto nell'articolo 89 capoverso 4 della Costituzione.

6 Proposte

Basandoci sulle considerazioni svolte qui innanzi, vi raccomandiamo di approvare l'allegato progetto di decreto federale.

Gradite, onorevoli signori, presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 31 ottobre 1973

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,

Bonvin

Il cancelliere della Confederazione,

Huber

(Disegno)

**Decreto federale
concernente la convenzione sul commercio internazionale
delle specie di fauna e di flora selvatiche
minacciate di estinzione**

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 8 della costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 31 ottobre 1973 ¹⁾,

decreta:

Art. 1

¹ La convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione, firmata il 3 marzo 1973, è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare la convenzione ed a promulgare le necessarie disposizioni d'esecuzione.

Art. 2

Il presente decreto non è sottoposto al referendum in materia di trattati internazionali.

Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione

Gli Stati contraenti

Riconoscendo che la fauna e la flora selvatiche rappresentano per la loro stessa bellezza un elemento insostituibile dei sistemi naturali, il quale deve essere protetto dalle generazioni presenti e future;

Coscienti del valore in costante aumento, dal punto di vista estetico, scientifico, culturale, ricreativo ed economico della fauna e della flora selvatiche;

Riconoscendo che i popoli e gli Stati sono e dovrebbero essere i migliori protettori della loro fauna e della loro flora selvatiche;

Riconoscendo inoltre che la cooperazione internazionale è essenziale per la protezione di alcune specie di fauna e di flora selvatiche contro uno sfruttamento eccessivo dovuto al commercio internazionale;

Convinti che debbono venir prese delle misure d'emergenza a questo riguardo;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

Definizioni

Secondo la presente Convenzione e salvo che il contesto non esiga altrimenti, le seguenti espressioni significano:

- a) «Specie»: ogni specie, sottospecie o una delle loro popolazioni geograficamente isolate;
- b) «Esemplare»:
 - i) ogni individuo animale o vegetale vivo o morto;
 - ii) nel caso di un animale: per le specie iscritte agli Allegati I e II, ogni parte o ogni prodotto derivante dall'animale, facilmente identificabile, e, per le specie iscritte all'Allegato III ogni parte o ogni

¹⁾ Il testo originale è pubblicato nel FF 1973 II, ediz. franc., a pag. 1012

- prodotto derivante dall'animale, facilmente identificabile se menzionati a detto Allegato;
- iii) nel caso di una pianta: per le specie iscritte all'Allegato I ogni parte o ogni prodotto derivante dalla pianta, facilmente identificabile, e per le specie iscritte agli Allegati II e III ogni parte o ogni prodotto derivante dalla pianta, facilmente identificabile se menzionati a detti Allegati;
- c) «Commercio»: l'esportazione, la riesportazione, l'importazione e l'introduzione proveniente dal mare;
- d) «Riesportazione»: l'esportazione di ogni esemplare precedentemente importato;
- e) «Introduzione proveniente dal mare»: il trasporto in uno Stato, di esemplari di specie estratte dall'ambiente marino sottostanti alla giurisdizione di uno Stato;
- f) «Autorità scientifica»: un'autorità scientifica nazionale designata conformemente all'Articolo IX;
- g) «Organo di gestione»: un'autorità amministrativa nazionale designata conformemente all'Articolo IX;
- h) «Parte»: uno Stato nei cui riguardi la presente Convenzione è entrata in vigore.

Articolo II

Principi fondamentali

1. L'Allegato I comprende tutte le specie minacciate di estinzione le quali sono o potrebbero essere lese dal commercio. Il commercio degli esemplari di tali specie deve essere sottoposto ad una regolamentazione particolarmente severa, al fine di non esporre ancor più a pericolo la loro sopravvivenza, e deve essere autorizzato soltanto in condizioni eccezionali.

2. L'Allegato II comprende:

- a) tutte le specie le quali, pur non essendo attualmente direttamente minacciate di estinzione, potrebbero esserlo se il commercio degli esemplari di tali specie non fosse sottoposto ad una severa regolamentazione avente quale obiettivo la preservazione da uno sfruttamento incompatibile con la loro sopravvivenza;
- b) alcune specie necessariamente oggetto d'un regolamento, al fine di rendere efficace il controllo del commercio degli esemplari delle specie iscritte all'Allegato II in applicazione del capoverso a).

3. L'Allegato III comprende tutte le specie che una Parte dichiara sottoposte, nei limiti della propria competenza, ad un regolamento avente come scopo l'impedimento o la restrizione del loro sfruttamento e implicante la cooperazione delle altre Parti per il controllo del commercio.

4. Le parti permetteranno il commercio degli esemplari delle specie iscritte agli Allegati I, II e III solo conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo III

Regolamento sul commercio degli esemplari delle specie iscritte all'Allegato I

1. Ogni commercio di esemplari di una specie iscritta all'Allegato I deve essere conforme alle disposizioni del presente Articolo.

2. L'esportazione di un esemplare di una specie iscritta all'Allegato I deve essere preceduta dal rilascio e dalla presentazione di una licenza d'esportazione. Questa licenza deve soddisfare le seguenti condizioni:

- a) un'autorità scientifica dello Stato d'esportazione ha espresso l'avviso che tale esportazione non nuoce alla sopravvivenza della specie interessata;
- b) un organo di gestione dello Stato d'esportazione ha la prova che l'esemplare non fu ottenuto contravvenendo alle leggi sulla salvaguardia della fauna e della flora vigenti in questo Stato;
- c) un organo di gestione dello Stato d'esportazione ha la prova che ogni esemplare vivo verrà preparato e trasportato in modo da evitare rischi di fermento, di malattia o di trattamento duro;
- d) un organo di gestione dello Stato d'esportazione ha la prova che è stata accordata una licenza d'esportazione per tale esemplare.

3. L'importazione di un esemplare di una specie iscritta all'Allegato I deve essere preceduta dal rilascio e dalla presentazione d'una licenza d'importazione e sia di una licenza d'esportazione sia di un certificato di riesportazione. Una licenza d'importazione deve soddisfare le condizioni seguenti:

- a) un'autorità scientifica dello Stato d'importazione ha espresso l'avviso che gli obiettivi dell'importazione non nuocciono alla sopravvivenza di tale specie;
- b) un'autorità scientifica dello Stato d'importazione ha la prova che nel caso di un esemplare vivo, il destinatario dispone delle installazioni atte alla conservazione e al trattamento accurato di tale esemplare;
- c) un organo di gestione dello Stato d'importazione ha la prova che l'esemplare non verrà utilizzato per scopi essenzialmente commerciali.

4. La riesportazione d'un esemplare di una specie iscritta all'Allegato I deve essere preceduta dal rilascio e dalla presentazione d'un certificato di riesportazione. Questo certificato deve soddisfare le condizioni seguenti:

- a) un organo di gestione dello Stato di riesportazione ha la prova che l'esemplare venne importato in quello Stato conformemente alle disposizioni della presente Convenzione;

- b) un organo di gestione dello Stato di riesportazione ha la prova che ogni esemplare vivo verrà preparato e trasportato in modo da evitare i rischi di fermento, di malattia o di trattamento duro;
- c) un organo di gestione dello Stato di riesportazione ha la prova che è stata accordata una licenza d'importazione per ogni esemplare vivo.

5. L'introduzione via mare di un esemplare di una specie iscritta all'Allegato I deve essere preceduta dal rilascio di un certificato da parte dell'organo di gestione dello Stato in cui venne introdotto l'esemplare. Tale certificato deve soddisfare le condizioni seguenti:

- a) un'autorità scientifica dello Stato in cui venne introdotto l'esemplare ha espresso l'avviso che l'introduzione non nuoce a tale specie;
- b) un organo di gestione dello Stato in cui venne introdotto l'esemplare ha la prova che nel caso di un esemplare vivo il destinatario dispone delle installazioni atte alla conservazione e al trattamento accurato di tale esemplare;
- c) un organo di gestione dello Stato in cui venne introdotto l'esemplare ha la prova che esso non verrà utilizzato a scopi essenzialmente commerciali.

Articolo IV

Regolamento sul commercio degli esemplari delle specie iscritte all'Allegato II

1. Ogni commercio d'esemplari di una specie iscritta all'Allegato II deve essere conforme alle disposizioni del presente Articolo.

2. L'esportazione di un esemplare di una specie iscritta all'Allegato II deve essere preceduta dal rilascio e dalla presentazione d'una licenza d'esportazione. Questa licenza deve soddisfare le seguenti condizioni:

- a) un'autorità scientifica dello Stato d'esportazione ha espresso l'avviso che questa esportazione non nuoce alla sopravvivenza della specie interessata;
- b) un organo di gestione dello Stato d'esportazione ha la prova che l'esemplare non venne ottenuto contravvenendo alle leggi sulla salvaguardia della fauna e della flora vigenti in quello Stato;
- c) un organo di gestione dello Stato d'esportazione ha la prova che ogni esemplare vivo verrà preparato e trasportato in modo da evitare i rischi di fermento, di malattia o di trattamento duro.

3. Per ogni Parte un'autorità scientifica sorveglierà in modo continuo il rilascio tramite detta Parte, delle licenze d'esportazione per gli esemplari delle specie iscritte all'Allegato II, nonché le esportazioni reali di tali esemplari. Quando un'autorità scientifica constata che l'esportazione di esemplari di una di queste specie dovrebbe essere limitata, onde conservarla nell'intero

areale ad un livello che sia conforme al suo ruolo negli ecosistemi dove è presente, e nettamente superiore al livello che condurrebbe all'iscrizione di tale specie all'Allegato I, essa informa l'organo di gestione competente riguardo alle misure adeguate che debbono venir prese per limitare il rilascio di licenze d'esportazione per il commercio degli esemplari di detta specie.

4. L'importazione di un esemplare di una specie iscritta all'Allegato II deve essere preceduta dalla presentazione sia di una licenza d'esportazione, sia di un certificato di riesportazione.

5. La riesportazione di un esemplare di una specie iscritta all'Allegato II deve essere preceduta dal rilascio e dalla presentazione di un certificato di riesportazione. Detto certificato deve soddisfare le condizioni seguenti:

- a) un organo di gestione dello Stato di riesportazione ha la prova che l'esemplare venne importato in quello Stato conformemente alle disposizioni della presente Convenzione;
- b) un organo di gestione dello Stato di riesportazione ha la prova che ogni esemplare vivo verrà preparato e trasportato in modo da evitare i rischi di ferimento, di malattia o di trattamento duro.

6. L'introduzione proveniente dal mare di un esemplare di una specie iscritta all'Allegato II deve essere preceduta dal rilascio di una licenza da parte dell'organo di gestione dello Stato in cui l'esemplare venne introdotto. Detto certificato deve soddisfare le condizioni seguenti:

- a) un'autorità scientifica dello Stato in cui l'esemplare venne introdotto ha espresso l'avviso che l'introduzione non nuoce alla sopravvivenza di detta specie;
- b) un organo di gestione dello Stato in cui l'esemplare venne introdotto ha la prova che ogni esemplare vivo verrà trattato in modo da evitare i rischi di ferimento, di malattia o di trattamento duro.

7. I certificati citati al paragrafo 6 sustante possono venir rilasciati con l'avviso dell'autorità scientifica emesso previa consultazione delle altre autorità scientifiche nazionali e, all'occasione, delle autorità scientifiche internazionali per il numero totale degli esemplari la cui introduzione è autorizzata durante dei periodi non superiori all'anno.

Articolo V

Regolamento sul commercio degli esemplari delle specie iscritte all'Allegato III

1. Ogni commercio di esemplari di una specie iscritta all'Allegato III deve essere conforme alle disposizioni del presente Articolo.

2. L'esportazione di un esemplare di una specie iscritta all'Allegato III da parte di ogni Stato che abbia iscritto detta specie all'Allegato III deve essere preceduta dal rilascio e dalla presentazione di una licenza d'esportazione la quale deve soddisfare le condizioni seguenti:

- a) un organo di gestione dello Stato d'esportazione ha la prova che l'esemplare in questione non venne ottenuto contravvenendo alle leggi sulla salvaguardia della fauna e della flora vigenti in questo Stato;
- b) un organo di gestione dello Stato d'esportazione ha la prova che ogni esemplare vivo verrà preparato e trasportato in modo da evitare i rischi di ferimento, di malattia o di trattamento duro.

3. Salvo per i casi previsti al paragrafo 4 del presente Articolo, l'importazione di ogni esemplare di una specie iscritta all'Allegato III deve essere preceduta dalla presentazione di un certificato d'origine, e di una licenza d'esportazione nel caso d'una importazione proveniente da uno Stato il quale abbia iscritto detta specie all'Allegato III.

4. Trattandosi di una riesportazione un certificato rilasciato dall'organo di gestione dello Stato di riesportazione, precisante che l'esemplare venne trasformato in quello Stato, o che verrà riesportato senza trasformazione, proverà per lo Stato d'importazione che le disposizioni della presente Convenzione sono state rispettate per l'esemplare in questione.

Articolo VI

Licenze e certificati

1. Le licenze ed i certificati rilasciati in virtù delle disposizioni degli Articoli III, IV e V devono essere conformi alle disposizioni del presente Articolo.

2. Una licenza d'esportazione deve contenere delle indicazioni precise secondo il modello riprodotto all'Allegato IV; sarà valido per l'esportazione soltanto per un periodo di sei mesi a contare dalla data del rilascio.

3. Ogni licenza o certificato si riferisca al titolo della presente Convenzione; contiene il nome e il timbro dell'organo di gestione che lo ha rilasciato e un numero di controllo attribuito dall'organo di gestione.

4. Ogni copia di una licenza o di un certificato rilasciato da un organo di gestione deve essere chiaramente contraddistinta come tale e non può venir usata in sostituzione all'originale di una licenza o di un certificato, salvo che la copia non stipuli altrimenti.

5. Una licenza o un certificato distinto è richiesto per ogni spedizione d'esemplari.

6. All'occorrenza, un organo di gestione dello Stato d'importazione di ogni esemplare conserva e annulla la licenza d'esportazione o il certificato

di riesportazione ed ogni licenza d'importazione corrispondente presentata al momento dell'importazione di detto esemplare.

7. Allorquando ciò fosse realizzabile, un organo di gestione può apporre un marchio su un esemplare per permetterne l'identificazione. A questo scopo il termine «marchio» designa ogni impressione indelebile, piombo o altro mezzo appropriato che permette l'identificazione di un esemplare e formato in modo da rendere quanto possibile difficile una contraffazione.

Articolo VII

Deroghe e altre disposizioni particolari concernenti il commercio

1. Le disposizioni degli Articoli III, IV e V non si applicano al transito o al trasbordo di esemplari nel territorio di una Parte, quando essi rimangono sotto controllo doganale.

2. Quando un organo di gestione dello Stato d'esportazione o di riesportazione ha la prova che l'esemplare è stato acquistato prima che le disposizioni della presente Convenzione gli si applicassero, le disposizioni degli Articoli III, IV e V non sono applicabili a detto esemplare, a condizione che tale organo di gestione non rilasci un certificato a questo riguardo.

3. Le disposizioni degli Articoli III, IV e V non si applicano agli esemplari che sono oggetti personali o destinati all'uso domestico. Nondimeno tali deroghe non si applicano:

- a) trattandosi di esemplari d'una specie iscritta all'Allegato I, se acquistati dal loro proprietario al di fuori del suo Stato di residenza permanente e poi importati in quello Stato;
- b) trattandosi di esemplari di una specie iscritta all'Allegato II:
 - i) se acquistati dal loro proprietario durante un soggiorno al di fuori del suo Stato di residenza abituale, in uno Stato e nell'ambiente selvatico dove avvenne la cattura o il raccolto;
 - ii) se importati nello Stato di residenza abituale del proprietario;
 - iii) e quando lo Stato in cui avvenne la cattura o il raccolto esige il rilascio preliminare di una licenza d'esportazione;

a meno che un organo di gestione non abbia la prova che questi esemplari furono acquistati prima che le disposizioni della presente Convenzione gli si applicassero.

4. Gli esemplari di una specie animale iscritta all'Allegato I allevati in cattività per scopi commerciali, o di una specie di pianta iscritta all'Allegato I riprodotta artificialmente per scopi commerciali, saranno considerati quali esemplari di specie iscritte all'Allegato II.

5. Quando un organo di gestione dello Stato d'esportazione ha la prova che un esemplare di una specie animale venne allevato in cattività, o che un

esemplare di una specie di pianta venne riprodotto artificialmente o che si tratta di una parte di un simile animale o di una simile pianta, oppure di uno dei loro prodotti, un certificato rilasciato dall'organo di gestione a tale riguardo è accettato in sostituzione alle licenze e ai certificati richiesti conformemente alle disposizioni degli Articoli III, IV e V.

6. Le disposizioni degli Articoli III, IV e V non si applicano ai prestiti, alle donazioni e agli scambi a fini extra-commerciali tra uomini di scienza e istituzioni scientifiche registrati da un organo di gestione del loro Stato, di esemplari di erbari e d'altri esemplari da museo conservati, essiccati o sotto inclusione, e di piante vive recanti una etichetta rilasciata o approvata da un organo di gestione.

7. Un organo di gestione di qualsiasi Stato può accordare delle deroghe alle obbligazioni degli Articoli III, IV e V e autorizzare senza licenza o certificato i movimenti degli esemplari facenti parte d'uno zoo, d'un circo, d'un serraglio, d'una esposizione d'animali o di piante itineranti a condizione che:

- a) l'esportatore o l'importatore dichiara le caratteristiche complete di questi esemplari all'organo di gestione;
- b) questi esemplari rientrano in una categoria specificate al paragrafo 2 o 5 del presente Articolo;
- c) l'organo di gestione abbia la prova che ogni esemplare vivo sarà trasportato e trattato in modo da evitare i rischi di fermento, di malattia o di trattamento duro.

Articolo VIII

Misure specifiche

1. Le Parti prendono le misure appropriate in vista dell'applicazione delle disposizioni della Presente Convenzione nonché per vietare il commercio di esemplari contravvenenti alle sue disposizioni. Queste misure comportano:

- a) sanzioni penali che colpiscono sia il commercio, sia la detenzione di tali esemplari o i due;
- b) il sequestro di tali esemplari o il loro rinvio allo Stato d'esportazione.

2. Oltre le misure prese in virtù del paragrafo 1 del presente Articolo, una Parte può, se lo giudica necessario, prevedere tutta la procedura di rimborso interno delle spese in cui è incorsa e derivanti dal sequestro degli esemplari che furono oggetto di un commercio contravvenente alle misure prese in applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.

3. Nella misura del possibile, le Parti faranno in modo che le formalità richieste per il commercio di esemplari si sbrighino entro i termini più opportuni. Per facilitare tali formalità, ogni Parte potrà designare dei posti d'uscita e d'entrata per lo sdoganamento. Inoltre le Parti faranno sì che

ogni esemplare vivo sia trattato in modo conveniente durante il transito, la manutenzione o il trasporto, affinché si evitino i rischi di ferimento, di malattia o di trattamento duro.

4. In caso di sequestro d'un esemplare vivo derivante dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo, si applicano le seguenti modalità:

- a) l'esemplare è affidato ad un organo di gestione dello Stato che ha proceduto al sequestro;
- b) l'organo di gestione, previa consultazione con lo Stato d'esportazione, gli rinvia l'esemplare a proprie spese, oppure lo rinvia ad un centro di salvaguardia o in un altro luogo che questo organo ritiene atto e compatibile con gli obiettivi della presente Convenzione;
- c) l'organo di gestione può ascoltare l'avviso di un'autorità scientifica o consultare la Segreteria ogni qualvolta lo ritenga opportuno, al fine di facilitare la decisione citata al capoverso 6 suddetto, compresa la scelta di un luogo di salvaguardia.

5. Un centro di salvaguardia, citato al paragrafo 4 del presente Articolo, è una istituzione designata da un organo di gestione per prendersi cura degli esemplari vivi, soprattutto quelli sequestrati.

6. Ogni parte tiene un registro sul commercio delle specie iscritte agli Allegati I, II e III il quale comprende:

- a) nome e indirizzo degli esportatori e degli importatori;
- b) numero e natura delle licenze e dei certificati rilasciati; gli Stati con i quali si è svolto il commercio; numero o quantità e genere di esemplari; come delle specie giusta gli Allegati I, II e III, e all'occorrenza, la statura e il sesso di detti esemplari.

7. Ogni Parte stende dei rapporti periodici sull'applicazione da questa effettuata, della presente Convenzione e trasmetterà alla Segreteria:

- a) un rapporto annuo contenente un sunto delle informazioni menzionate al capoverso b) del paragrafo 6 del presente Articolo;
- b) un rapporto biennale sulle misure legislative, regolamentari e amministrative prese per l'applicazione della presente Convenzione.

8. Le informazioni citate al paragrafo 7 del presente Articolo saranno tenute alla disposizione del pubblico, nella misura in cui ciò non sia incompatibile con le disposizioni legislative e regolamentari della Parte interessata.

Articolo IX

Organi di gestione e autorità scientifiche

1. Secondo la presente Convenzione ogni Parte designa:

- a) uno o più organi di gestione competenti per il rilascio delle licenze e dei certificati a nome di detta Parte;
- b) una o più autorità scientifiche;

2. Al momento del deposito degli strumenti di ratifica, di adesione, di approvazione o di accettazione, ogni Stato comunica al Governo depositario il nome e l'indirizzo dell'organo di gestione abilitato a comunicare con gli organi di gestione designati da altre Parti nonché con la Segreteria.

3. Ogni modificazione delle designazioni fatte in applicazione delle disposizioni del presente Articolo deve venir comunicata dalla Parte interessata alla Segreteria per la trasmissione alle altre Parti.

4. L'organo di gestione citato al paragrafo 2 del presente Articolo deve, su domanda della Segreteria o dell'organo di gestione di una Parte, comunicare loro l'impressione dei timbri e dei sigilli da questi utilizzati per autenticare le proprie licenze o i propri certificati.

Articolo X

Commercio con gli Stati non contraenti

Nel caso di esportazione o di riesportazione a destinazione di uno Stato che non è Parte della presente Convenzione, o d'importazioni provenienti da un simile Stato, le Parti possono, in sostituzione alle licenze e ai certificati richiesti dalla presente Convenzione, accettare dei documenti simili, rilasciati dalle autorità competenti di detto Stato; questi documenti devono conformarsi, nei loro punti essenziali, alle condizioni richieste per il rilascio di dette licenze e certificati.

Articolo XI

Conferenza delle Parti

1. La Segreteria convocherà una sessione della Conferenza delle Parti al più tardi dopo due anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.

2. In seguito, la Segreteria convoca delle sessioni ordinarie della Conferenza almeno una volta ogni due anni, salvo che la Conferenza non decida altrimenti; e delle sessioni straordinarie quando la domanda scritta è stata firmata da almeno un terzo delle Parti.

3. Durante le sessioni ordinarie o straordinarie di detta Conferenza, le Parti procedono ad un esame d'insieme dell'applicazione della presente Convenzione e possono:

- a) prendere ogni disposizione necessaria per permettere alla Segreteria di adempiere alle proprie funzioni;
- b) esaminare degli emendamenti agli Allegati I, II e III e adottarli conformemente all'Articolo XV;
- c) esaminare i progressi compiuti sulla via della restaurazione e della conservazione delle specie citate agli Allegati I, II e III;

- d) ricevere ed esaminare ogni rapporto presentato dalla Segreteria o da una Parte;
- e) all'occorrenza, fare delle raccomandazioni miranti al miglioramento dell'applicazione della presente Convenzione.

4. Ad ogni sessione, le Parti possono fissare la data e il luogo della sessione ordinaria seguente da rispettare giusta le disposizioni del paragrafo 2 del presente Articolo.

5. Ad ogni sessione le Parti possono stabilire e adottare il regolamento interno della sessione.

6. L'organizzazione delle Nazioni Unite, le sue istituzioni specializzate, l'Agenzia internazionale dell'energia atomica, nonché ogni Stato non Parte della presente Convenzione possono essere rappresentati alle sessioni della Conferenza da osservatori abilitati a partecipare alla sessione senza diritto di voto.

7. Ogni organismo o ogni istituzione tecnicamente qualificato nel settore della protezione, della conservazione o della gestione della fauna e della flora selvatiche, i quali abbiano informato la Segreteria del loro desiderio di farsi rappresentare alle sessioni della Conferenza da osservatori, vi sono ammessi — salvo se un terzo almeno delle Parti vi si oppone — a condizione che appartengano ad una delle categorie seguenti:

- a) organismi o istituzioni internazionali, sia governativi sia extragovernativi o organismi o istituzioni nazionali governativi;
- b) organismi o istituzioni nazionali extragovernativi approvati a questo riguardo dallo Stato in cui vennero formati.

Una volta ammessi, questi osservatori sono abilitati partecipare alle sessioni senza diritto di voto.

Articolo XII

Segreteria

1. Dal momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione il Direttore generale del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente istituirà una Segreteria. Nella misura in cui lo giudica opportuno, questi può beneficiare del concorso d'organismi internazionali o nazionali appropriati, governativi o extragovernativi, competenti in materia di protezione, di conservazione e di gestione della fauna e della flora selvatiche.

2. La Segreteria ha le seguenti attribuzioni:

- a) organizzare le conferenze delle Parti e fornire i servizi attinenti;
- b) adempiere alle funzioni affidatele in virtù delle disposizioni degli Articoli XV e XVI della presente Convenzione;
- c) intraprendere, conformemente ai programmi decretati dalla Conferenza delle Parti, gli studi scientifici e tecnici i quali contribuiranno all'appli-

- cazione della Presente Convenzione, compresi gli studi attinenti alle norme da rispettarsi per la preparazione e il trasporto appropriati degli specimen vivi e ai mezzi d'identificazione di detti specimen;
- d) studiare i rapporti delle Parti e chiedere a queste ogni complemento d'informazione giudicato necessario per assicurare l'applicazione della presente Convenzione;
 - e) attirare l'attenzione delle Parti sui ogni questione attinente agli obiettivi della presente Convenzione;
 - f) pubblicare periodicamente e comunicare alle Parti delle liste aggiornate degli allegati I, II e III, nonché ogni informazione atta a facilitare l'identificazione degli esemplari delle specie iscritte a detti Allegati;
 - g) stendere i rapporti annui all'intenzione delle Parti sui propri lavori e sull'applicazione della presente Convenzione, nonché ogni altro rapporto che dette Parti possono richiedere in occasione della Conferenza;
 - h) fare delle raccomandazioni per il perseguimento degli obiettivi e per l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, compresi gli scambi d'informazioni di natura scientifica o tecnica;
 - i) adempiere ad ogni altra funzione che le Parti possono attribuirle.

Articolo XIII

Misure internazionali

1. Quando, alla luce delle informazioni ricevute, la Segreteria considera che una specie iscritta all'Allegato I o II è minacciata dal commercio degli esemplari di detta specie o che le disposizioni della presente Convenzione non sono applicate effettivamente, ne avverte l'organo di gestione competente della Parte o delle Parti interessate.

2. Quando una Parte riceve delle comunicazioni riguardo dei fatti indicati al paragrafo 1 del presente Articolo, informerà il più rapidamente possibile, la Segreteria di tutti i fatti relativi, la sua legislazione permettendolo, e all'occasione proporrà delle misure correttive. Quando la Parte ritiene che si deve procedere ad una inchiesta, questa può essere svolta da una o più persone specificamente approvate da detta Parte.

3. Le informazioni fornite dalla Parte o risultanti da ogni inchiesta prevista al paragrafo 2 del presente Articolo, sono esaminate in occasione della sessione successiva della Conferenza delle Parti, la quale può esprimere a detta Parte ogni raccomandazione da lei ritenuta opportuna.

Articolo XIV

Incidenza della Convenzione sulle legislazioni interne e sulle convenzioni internazionali

1. Le disposizioni della presente Convenzione non impediscono alle Parti di adottare:

- a) delle misure interne più severe per ciò che riguarda le condizioni alle quali sono sottoposti il commercio, la cattura o il raccolto, la detenzione o il trasporto di esemplari di specie iscritte agli Allegati I, II e III, misure che possono andare fino al divieto totale;
- b) delle misure interne limitanti o vietanti il commercio, la cattura o il raccolto, la detenzione o il trasporto di specie non iscritte agli Allegati I, II e III.

2. Le disposizioni della presente Convenzione non ostacolano le misure interne e le obbligazioni delle Parti derivanti da qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale concernente altri aspetti del commercio, della cattura o del raccolto, della detenzione o del trasporto di esemplari, le quali sono o potrebbero entrare in vigore in rapporto ad ogni Parte, comprese segnatamente tutte le misure concernenti le dogane, l'igiene pubblica, la scienza veterinaria o la quarantena delle piante.

3. Le disposizioni della presente Convenzione non riguardano le disposizioni o le obbligazioni derivanti da qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale, condito o condendo, concernente la formazione di un'unione o di una zona commerciale regionale includente la creazione o il mantenimento di controlli comuni doganali esterni e l'abolizione di controlli doganali interni, nella misura in cui concernono il commercio inter-statale di membri di detta unione o zona.

4. Uno Stato partecipe della presente Convenzione e d'un altro trattato, o d'un'altra convenzione o accordo internazionale, vigente al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione, e le cui disposizioni accordano una protezione per le specie marine iscritte all'Allegato II, verrà svincolato dalle obbligazioni impostegli in virtù delle disposizioni della presente Convenzione per ciò che riguarda il commercio di esemplari di specie iscritte all'Allegato II ripresi da navi battenti bandiera di questo Stato e conformemente alle disposizioni di detto trattato, di detta convenzione o di detto accordo internazionale.

5. Nonostante le disposizioni degli Articoli III, IV e V della presente Convenzione, ogni esportazione di un esemplare preso conformemente al paragrafo 4 del presente Articolo abbisogna soltanto di un certificato emesso da un organo di gestione dello Stato in cui venne introdotto, attestante che l'esemplare venne preso conformemente alle disposizioni degli altri trattati, convenzioni o accordi internazionali in questione.

6. Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica la codificazione e l'elaborazione del diritto del mare da parte della Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare convocata in virtù della Risoluzione N. 2750 C (XXV) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, né le rivendicazioni e le posizioni legali presenti o future di ogni Stato avvalentesi del diritto del mare e la natura e la estensione della sua giurisdizione costiera e della giurisdizione da questi esercitata nei confronti delle navi che battono la sua bandiera.

Articolo XV

Emendamenti agli Allegati I e II

1. Le disposizioni seguenti si applicano per ciò che riguarda gli emendamenti apportati agli Allegati I e II in occasione delle sessioni delle Conferenze delle Parti:

- a) ogni Parte può proporre un emendamento agli Allegati I o II per l'esame in occasione della sessione successiva della Conferenza. Il testo della proposta d'emendamento è comunicata alla Segreteria 150 giorni almeno prima della sessione della Conferenza. La Segreteria consulta le altre Parti e gli organi interessati al soggetto dell'emendamento, giusta le disposizioni dei capoversi b) e c) del paragrafo 2 del presente Articolo e comunica le risposte a tutte le Parti 30 giorni almeno prima della sessione della Conferenza;
- b) gli emendamenti sono adottati con la maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti. In questo caso «Parti presenti e votanti» significa le Parti presenti che si esprimono affermativamente o negativamente. Non si tiene conto delle astensioni nel calcolo della maggioranza dei due terzi richiesta per l'adozione dell'emendamento;
- c) gli emendamenti adottati in una sessione della Conferenza entrano in vigore 90 giorni dopo detta sessione per tutte le Parti, eccetto quelle sollevanti una riserva conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 del presente Articolo.

2. Le disposizioni seguenti si applicano, per ciò che riguarda gli emendamenti apportati agli Allegati I e II nell'intervallo delle sessioni della Conferenza:

- a) ogni Parte può proporre un emendamento agli Allegati I o II per l'esame nell'intervallo delle sessioni della Conferenza delle Parti attraverso la procedura di voto per corrispondenza stipulata nel presente paragrafo;
- b) per le specie marine, la Segreteria, non appena ricevuto il testo della proposta d'emendamento, lo comunica a tutte le Parti. Consulta pure gli organismi intergovernativi competenti, particolarmente in vista d'ottenere tutti i dati scientifici che tali organismi possono fornire e per assicurare il coordinamento di tutte le misure di salvaguardia applicate da tali organismi. La Segreteria comunica alle Parti nel termine più opportuno, le opinioni espresse e i dati forniti da questi organismi nonché le sue proprie conclusioni e raccomandazioni;
- c) per le specie non marine, la Segreteria, non appena ricevuto il testo della proposta d'emendamento la comunica alle Parti. In seguito trasmette loro le proprie raccomandazioni nel termine più opportuno;
- d) ogni Parte, in un termine di 60 giorni a decorrere dalla data in cui la Segreteria trasmesse le sue raccomandazioni alle Parti, in applicazione del capoverso b) o c) suddetti, può trasmettere a detta Segreteria ogni

commento riguardo alle proposte d'emendamento nonché tutti i dati e tutte le informazioni scientifiche necessarie;

- e) la Segreteria comunica alle Parti, nel termine più opportuno, le risposte ricevute accompagnate dalle sue proprie raccomandazioni;
- f) se la Segreteria non registra alcuna obiezione riguardo la proposta d'emendamento entro 30 giorni a contare dalla data in cui trasmette le risposte e le raccomandazioni ricevute giusta le disposizioni del capoverso e) del presente paragrafo, l'emendamento entra in vigore 90 giorni dopo aver tutte le Parti eccetto per quelle che sollevano una riserva conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 del presente Articolo;
- g) ove la Segreteria ricevesse una obiezione di una Parte, la proposta d'emendamento deve essere sottoposta ad un voto per corrispondenza conformemente alle disposizioni dei capoversi h), i) e j) del presente paragrafo;
- h) la Segreteria notifica alle Parti che una obiezione è stata sollevata;
- i) a meno che la Segreteria non abbia ricevuto i voti affermativi o negativi o le astensioni di almeno la metà delle Parti entro i 60 giorni a decorrere dalla data di notifica, giusta il capoverso h) del presente paragrafo, la proposta d'emendamento verrà rinviata a nuovo esame alla sessione successiva della Conferenza delle Parti;
- j) ove il numero dei voti ottenuti dovesse emanare da almeno la metà delle Parti, la proposta d'emendamento è adottata alla maggioranza dei due terzi delle Parti aventi espresso un voto affermativo o negativo;
- k) la Segreteria notifica alle Parti l'esito dello scrutinio;
- l) se la proposta d'emendamento è adottata, questo entra in vigore 90 giorni dopo la data di notifica della sua accettazione da parte della Segreteria, riguardo tutte le Parti, eccetto quelle che sollevano una riserva giusta le disposizioni del paragrafo 3 del presente Articolo.

3. Durante i periodi di 90 giorni per la scadenza del termine previsto al capoverso c) del paragrafo 1 o al capoverso l) del paragrafo 2 del presente Articolo, ogni Parte può, notificando per iscritto al Governo depositario, sollevare una riserva riguardo l'emendamento. Finché detta riserva non sarà revocata questa Parte è considerata come uno Stato non Parte della presente Convenzione in materia di commercio delle specie citate.

Articolo XVI

Allegato III e emendamenti a questo Allegato

1. Ogni Parte può sottoporre ad ogni momento alla Segreteria una lista di specie che quest'ultima dichiara essere stata oggetto, nei limiti delle sue competenze, d'una regolamentazione secondo gli scopi citati al paragrafo 3 dell'Articolo II. L'Allegato III comprende il nome della Parte che ha fatto iscrivere la specie, i nomi scientifici di dette specie, le parti di

animali e di piante in questione e i prodotti ottenuti partendo da questi, espressamente menzionati conformemente alle disposizioni del capoverso b) dell'Articolo I.

2. Ogni lista sottoposta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo è comunicata alle Parti subito dopo esser stata ricevuta dalla Segreteria. La lista entrerà in vigore, quale parte integrante dell'Allegato III, 90 giorni dopo la data della comunicazione. Dopo la comunicazione di detta lista, ogni Parte può, mediante notificazione scritta indirizzata al Governo depositario, sollevare una riserva riguardo ogni specie, ogni parte o ogni prodotto ottenuto a partire dagli animali o dalle piante in questione, e finché questa riserva non sarà revocata, lo Stato è considerato come Stato non Parte della presente Convenzione per ciò che riguarda il commercio della specie, della parte o del prodotto ottenuto a partire dagli animali o dalle piante in questione.

3. Una Parte che abbia iscritto una specie all'Allegato III può ritirarla mediante notificazione scritta alla Segreteria che ne informerà tutte le Parti. Questo ritiro entra in vigore 30 giorni a contare dalla data di detta comunicazione.

4. Ogni Parte la quale sottopone una lista di specie giusta le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo inoltrerà alla Segreteria una copia di tutte le leggi e i regolamenti interni applicabili alla protezione di questa specie, accompagnata da ogni commento che la Parte ritiene necessario o che la Segreteria può richiederle. Finché le specie in questione rimangono iscritte all'Allegato III, la Parte comunica ogni emendamento apportato a queste leggi e regolamenti o ogni nuovo commento, sin dalla loro adozione.

Articolo XVII

Emendamenti alla Convenzione

1. Una sessione straordinaria della Conferenza delle Parti è convocata dalla Segreteria se almeno un terzo delle Parti ne fa domanda scritta, per esaminare e adottare degli emendamenti alla presente Convenzione. Questi emendamenti sono adottati alla maggioranza di due terzi della Parti presenti e votanti. In questo caso «Parti presenti e votanti» significa le Parti presenti che si esprimono affermativamente o negativamente. Nel calcolo della maggioranza dei due terzi richiesta per l'adozione dell'emendamento non si tiene conto delle astensioni.

2. Il testo di ogni proposta di emendamento è comunicata dalla Segreteria alle Parti 90 giorni almeno prima della sessione della Conferenza.

3. Un emendamento entra in vigore per le Parti che lo hanno approvato il sessantesimo giorno dopo che i due terzi delle Parti hanno depositato uno strumento d'approvazione dell'emendamento presso il Governo depositario. In seguito l'emendamento entra in vigore per ogni altra Parte

60 giorni dopo il deposito di detta Parte del proprio strumento d'approvazione dell'emendamento.

Articolo XVIII

Regolamento delle controversie

1. Ogni controversia tra due o più Parti della presente Convenzione relativa all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni di detta Convenzione sarà composta mediante negoziati tra le Parti in litigio.

2. Se tale controversia non può essere composta nel modo previsto al paragrafo 1, le Parti possono di comune accordo, convenire in arbitri, segnatamente adendo la Corte permanente d'Arbitrato dell'Aia; le Parti saranno vincolate dalla decisione arbitrale.

Articolo XIX

Firma

La presente Convenzione sarà aperta per la firma a Washington fino al 30 aprile 1973 e dopo questa data a Berna fino al 31 dicembre 1974.

Articolo XX

Ratificazione, accettazione, approvazione

La presente Convenzione verrà sottoposta a ratificazione, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratificazione, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il governo della Confederazione Svizzera, che funge da governo depositario.

Articolo XXI

Adesione

La presente Convenzione sarà aperta all'adesione per una durata illimitata. Gli strumenti d'adesione saranno depositati presso il governo depositario.

Articolo XXII

Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entra in vigore 90 giorni a decorrere dalla deposizione del decimo strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione presso il governo depositario.

2. Per ogni Stato che ratificherà, accetterà o approverà la presente Convenzione o vi aderirà posteriormente al deposito del decimo strumento di ratificazione, di accettazione, di approvazione o di adesione, la presente Convenzione entra in vigore 90 giorni dopo il deposito da parte di tale Stato del suo strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione.

Articolo XXIII

Riserve

1. La presente Convenzione non può essere oggetto di riserve generali. Solo delle riserve speciali possono essere sollevate giusta le disposizioni del presente articolo e quelle degli articoli XV e XVI.

2. Ogni Stato, depositando il suo strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione può sollevare una riserva speciale concernente:

- a) ogni specie iscritta agli Allegati I, II o III; oppure
- b) ogni parte o ogni prodotto ottenuto a partire da un animale o da una pianta di una specie iscritta all'Allegato III.

3. Finché uno Stato contraente non ritira la sua riserva sollevata in virtù delle disposizioni del presente articolo, questo Stato è considerato quale Stato non Parte della presente Convenzione per ciò che riguarda il commercio delle specie, delle parti o dei prodotti ottenuti partendo da un animale o da una pianta specificata in detta riserva.

Articolo XXIV

Denuncia

Ogni Parte potrà denunciare la presente Convenzione mediante notificazione scritta al governo depositario. La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo il recapito di tale notificazione da parte del governo depositario.

Articolo XXV

Depositario

1. Il testo autentico della presente Convenzione cui fanno fede pure i testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo verrà depositato presso il Governo depositario che ne trasmetterà delle copie certificate conformemente agli Stati che l'hanno firmata o che hanno depositato gli strumenti di adesione a detta Convenzione.

2. Il governo depositario informa gli Stati firmatari e aderenti alla presente Convenzione nonché la Segreteria delle firme, del deposito degli strumenti di ratificazione, accettazione, approvazione o d'adozione, della presentazione o della revoca delle riserve, dell'entrata in vigore della presente Convenzione, dei suoi emendamenti e delle notificazioni di denuncia.

3. Al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione il governo depositario trasmetterà una copia certificata conforme di detta Convenzione alla Segreteria delle Nazioni Unite per essere registrato e pubblicato giusta l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Washington questo tre marzo millenovecentosettantatre.

Allegato I

Spiegazioni:

1. Le specie figuranti nel presente Allegato sono indicate:

- a) con il nome della specie; oppure
- b) con l'insieme delle specie d'un grado tassonomico superiore o d'una parte designata di detto grado.

2. L'abbreviazione «spp» serve per designare tutte le specie di un grado tassonomico superiore.

3. Le altre referenze ai gradi tassonomici superiori alla specie sono date unicamente a titolo informativo o per fini di classificazione.

4. Un asterisco (*) premesso al nome di una specie o di un grado tassonomico superiore indica che una o più popolazioni geograficamente isolate, sottospecie di detto grado, figurano all'Allegato II e che dette popolazioni, sottospecie o specie sono escluse dall'Allegato I.

5. il segno (—), seguito da un numero premesso al nome di una specie o di un grado tassonomico superiore, indica l'esclusione di detta specie o di detto grado dalle popolazioni geograficamente isolate, sottospecie o specie designate come segue:

- 101 *Lemur catta*
- 102 Popolazione australiana

6. Il segno (+), seguito da un numero premesso al nome di una specie, significa che soltanto una popolazione geograficamente isolata, o sottospecie designata di detta specie è inclusa nel presente Allegato, come segue:

- +201 Soltanto la popolazione italiana

7. Il segno (≠), premesso al nome di una specie o di un grado tassonomico superiore, indica che le specie in questione sono protette conformemente al programma del 1972 della Commissione internazionale per il regolamento della caccia alla balena.

Fauna

Mammalia

Marsupialia

Macropodidae

Macropus parma
Onychogalea frenata
O. lunata
Lagorchestes hirsutus
Lagostrophus fasciatus
Caloprymnus campestris
Bettongia penicillata
B. lesueur
B. tropica

Phalangeridae

Wyulda squamicaudata

Burramyidae

Burramys parvus

Vombatidae

Lasiorhinus gillespiei

Peramelidae

Perameles bougainville
Chaeropus ecaudatus
Macrotis lagotis
M. leucura

Dasyuridae

Planigale tenuirostris
P. subtilissima
Sminthopsis psammophila
S. longicaudata
Antechinomys laniger
Myrmecobius fasciatus rufus

Thylacinidae

Thylacinus cynocephalus

Primates

Lemuridae

Lemur spp.* -101
Lepilemur spp.
Hapalemur spp.
Allocebus spp.
Cheirogaleus spp.
Microcebus spp.
Phaner spp.

Indriidae

Indri spp.
Propithecus spp.
Avahi spp.

Duabentoniidae	<i>Daubentonia madagascariensis</i>
Callithricidae	<i>Leontopithecus (Leontideus) spp.</i> <i>Callimico goeldii</i>
Cebidae	<i>Saimiri oerstedii</i> <i>Chiropotes albinasus</i> <i>Cacajao spp.</i> <i>Alouatta palliata (villosa)</i> <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> <i>A. g. panamensis</i> <i>Brachyteles arachnoides</i>
Cercopithecidae	<i>Cercocebus galeritus galeritus</i> <i>Macaca silenus</i> <i>Colobus badius rufomitratu</i> <i>C. b. kirkii</i> <i>Presbytis geei</i> <i>P. pileatus</i> <i>P. entellus</i> <i>Nasalis larvatus</i> <i>Simias concolor</i> <i>Pygathrix nemaus</i>
Hylobatidae	<i>Hylobates spp.</i> <i>Symphalangus syndactylus</i>
Pongidae	<i>Pongo pygmaeus pygamaeus</i> <i>P. p. abelii</i> <i>Gorilla gorilla</i>
Edentata	
Dasyopodidae	<i>Priodontes giganteus (= maximus)</i>
Pholidota	
Manidae	<i>Manis temmincki</i>
Lagomorpha	
Leporidae	<i>Romerolagus diazi</i> <i>Caprolagus hispidus</i>
Rodentia	
Sciuridae	<i>Cynomys mexicanus</i>
Castoridae	<i>Castor fiber birulaia</i> <i>Castor canadensis mexicanus</i>

Muridae	<i>Zyromys pedunculatus</i> <i>Leporillus conditor</i> <i>Pseudomys novaehollandiae</i> <i>P. praeconis</i> <i>P. shortridgei</i> <i>P. fumeus</i> <i>P. occidentalis</i> <i>P. fieldi</i> <i>Notomys aquilo</i> <i>Xeromys myoides</i>
Chinchillidae	<i>Chinchilla brevicaudata boliviana</i>
Cetacea	
Platanistidae	<i>Platanista gangetica</i>
Eschrichtidae	<i>Eschrichtius robustus (glaucus) †</i>
Balaenopteridae	<i>Balaenoptera musculus †</i> <i>Megaptera novaeangliae †</i>
Balaenidae	<i>Balaena mysticetus †</i> <i>Eubalaena spp. †</i>
Carnivora	
Canidae	<i>Canis lupus monstrabilis</i> <i>Vulpes velox hebes</i>
Viverridae	<i>Prionodon pardicolor</i>
Ursidae	<i>Ursus americanus emmonsii</i> <i>U. arctos pruinosus</i> <i>U. arcots* +201</i> <i>U. a. nelsoni</i>
Mustelidae	<i>Mustela nigripes</i> <i>Lutra longicaudis (platensis/annectens)</i> <i>L. felina</i> <i>L. provocax</i> <i>Pteronura brasiliensis</i> <i>Aonyx microdon</i> <i>Enhydra lutris nereis</i>
Hyaenidae	<i>Hyaena brunnea</i>
Felidae	<i>Felis planiceps</i> <i>F. nigripes</i> <i>F. concolor coryi</i>

<i>Felidae</i> (seguito)	<i>F. c. costaricensis</i> <i>F. c. cougar</i> <i>F. temmincki</i> <i>Felie bengalensis bengalensis</i> <i>F. yagouaroundi cacomilli</i> <i>F. y. fossata</i> <i>F. y. panamensis</i> <i>F. y. tolteca</i> <i>F. pardalis mearnsi</i> <i>F. p. mitis</i> <i>F. wiedii nicaraguae</i> <i>F. w. salvinia</i> <i>F. tigrina oncilla</i> <i>F. marmorata</i> <i>F. jacobita</i> <i>F. (Lynx) rufa escuinapae</i> <i>Neofelis nebulosa</i> <i>Panthera tigris*</i> <i>P. pardus</i> <i>P. uncia</i> <i>P. onca</i> <i>Acinonyx jubatus</i>
-----------------------------	--

Pinnipedia

Phocidae	<i>Monachus</i> spp. <i>Mirounga angustirostris</i>
----------	--

Proboscidea

Elephantidae	<i>Elephas maximus</i>
--------------	------------------------

Sirenia

Dugongidae	<i>Dugong dugon*</i> -102
Trichechidae	<i>Trichechus manatus</i> <i>T. inunguis</i>

Perissodactyla

Equidae	<i>Equus przewalskii</i> <i>E. hemionus hemionus</i> <i>E. h. khur</i> <i>E. zebra zebra</i>
---------	---

Tapiridae	<i>Tapirus pinchaque</i> <i>T. bairdii</i> <i>T. indicus</i>
-----------	--

- Rhinocerotidae *Rhinoceros unicornis*
 R. sondaicus
 Didermocerus sumatrensis
 Ceratotherium simum cottoni
- Artiodactyla**
- Suidae *Sus salvanius*
 Babyrousa babyrussa
- Camelidae *Vicugna vicugna*
 Camelus bactrianus
- Cervidae *Moschus moschiferus moschiferus*
 Axis (Hyelaphus) porcinus annamiticus
 A. (Hyelaphus) calamianensis
 A. (Hyelaphus) kuhlii
 Cervus duvauceli
 C. eldi
 C. elaphus hanglu
 Hippocamelus bisulcus
 H. antisensis
 Blastoceros dichotomus
 Ozotoceros bezoarticus
 Pudu pudu
- Antilocapridae *Antilocapra americana sonoriensis*
 A. a. peninsularis
- Bovidae *Bubalus (Anoa) mindorensis*
 B. (Anoa) depressicornis
 B. (Anoa) quarlesi
 Bos gaurus
 B. (grunniens) mutus
 Novibos (Bos) sauveli
 Bison bison athobascae
 Kobus leche
 Hippotragus niger variani
 Oryx leucoryx
 Damaliscus dorcas dorcas
 Saiga tatarica mongolica
 Nemorhaedus goral
 Capricornis sumatraensis
 Rupicapra rupicapra ornata
 Capra falconeri jerdoni
 C. f. megaceros

Bovidae (seguito)	<i>C. f. chiltanensis</i> <i>Ovis orientalis ophion</i> <i>O. ammon hodgsoni</i> <i>O. vignei</i>
-----------------------------	--

Aves

Tinamiformes

Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i>
-----------	---------------------------

Podicipediformes

Podicipedidae	<i>Podilymbus gigas</i>
---------------	-------------------------

Procellariiformes

Diomedeidae	<i>Diomedea albatrus</i>
-------------	--------------------------

Pelecaniformes

Sulidae	<i>Sula abbotti</i>
---------	---------------------

Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i>
------------	-------------------------

Ciconiiformes

Ciconiidae	<i>Ciconia ciconia boyciana</i>
------------	---------------------------------

Threskiornithidae	<i>Nipponia nippon</i>
-------------------	------------------------

Anseriformes

Anatidae	<i>Anas aucklandica nesiotis</i> <i>Anas oustaleti</i> <i>Anas laysanensis</i> <i>Anas diazi</i> <i>Cairina scutulata</i> <i>Rhodonessa caryophyllacea</i> <i>Branta canadensis leucopareia</i> <i>Branta sandvicensis</i>
----------	---

Falconiformes

Cathartidae	<i>Vultur gryphus</i> <i>Gymnogyps californianus</i>
-------------	---

Accipitridae *Pithecophaga jefferyi*
 Harpia harpyja
 Haliaeetus l. leucocephalus
 Haliaeetus heliaca adalberti
 Haliaeetus albicilla groenlandicus

Falconidae *Falco peregrinus anatum*
 Falco peregrinus tundrius
 Falco peregrinus peregrinus
 Falco peregrinus babylonicus

Galliformes

Megapodiidae *Macrocephalon maleo*

Cracidae *Crax blumenbachii*
 Pipile p. pipile
 Pipile jacutinga
 Mitu mitu mitu
 Oreophasis derbianus

Tetraonidae *Tympanuchus cupido attwateri*

Phasianidae *Colinus virginianus ridgwayi*
 Tragopan blythii
 Tragopan caboti
 Tragopan melanocephalus
 Lophophorus sclateri
 Lophophorus lhuysii
 Lophophorus impejanus
 Crossoptilon mantchuricum
 Crossoptilon crossoptilon
 Lophura swinhoii
 Lophura imperialis
 Lophura edwardsii
 Syrmaticus ellioti
 Syrmaticus humiae
 Syrmaticus mikado
 Polyplectron emphanum
 Tetraogallus tibetanus
 Tetraogallus caspius
 Cyrtonyx montezumae merriami

Gruiformes

Gruidae *Grus japonensis*
 Grus leucogeranus
 Grus americana

Gruidae (seguito)	<i>Grus canadensis pulla</i> <i>Grus canadensis nesiotes</i> <i>Grus nigricollis</i> <i>Grus vipio</i> <i>Grus monacha</i>
Rallidae	<i>Tricholimnas sylvestris</i>
Rhynochetidae	<i>Rhynochetos jubatus</i>
Otididae	<i>Eupodotis bengalensis</i>
Charadriiformes	
Scolopacidae	<i>Numenius borealis</i> <i>Tringa guttifer</i>
Laridae	<i>Larus relictus</i>
Columbiformes	
Columbidae	<i>Ducula mindorensis</i>
Psittaciformes	
Psittacidae	<i>Strigops habroptilus</i> <i>Rhynchopsitta pachyrhyncha</i> <i>Amazona leucocephala</i> <i>Amazona vittata</i> <i>Amazona guildingii</i> <i>Amazona versicolor</i> <i>Amazona imperialis</i> <i>Amazona rhodocorytha</i> <i>Amazona petrei petrei</i> <i>Amazona vinacea</i> <i>Pyrrhura cruentata</i> <i>Anodorhynchus glaucus</i> <i>Anodorhynchus leari</i> <i>Cyanopsitta spixii</i> <i>Pionopsitta pileata</i> <i>Aratinga guaruba</i> <i>Psittacula krameri echo</i> <i>Psephotus pulcherrimus</i> <i>Psephotus chrysopterygius</i> <i>Neophema chrysogaster</i> <i>Neophema splendida</i> <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i>

Psittacidae (seguito)	<i>Cyanoramphus auriceps forbesi</i> <i>Geopsittacus occidentalis</i> <i>Psittacus erithacus princeps</i>
Apodiformes	
Trochilidae	<i>Ramphodon dohrnii</i>
Trogoniformes	
Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno mocinno</i> <i>Pharomachrus mocinno costaricensis</i>
Strigiformes	
Strigidae	<i>Otus gurneyi</i>
Coraciiformes	
Bucerotidae	<i>Rhinoplaz vigil</i>
Piciformes	
Picidae	<i>Dryocopus javensis richardsii</i> <i>Campephilus imperialis</i>
Passeriformes	
Cotingidae	<i>Cotinga maculata</i> <i>Xipholena atro-purpurea</i>
Pittidae	<i>Pitta kochi</i>
Atrichornithidae	<i>Atrichornis clamosa</i>
Muscicapidae	<i>Picathartes gymnocephalus</i> <i>Picathartes oreas</i> <i>Psophodes nigrogularis</i> <i>Amytornis goyderi</i> <i>Dasyornis brachypterus longirostris</i> <i>Dasyornis broadbenti littoralis</i>
Sturnidae	<i>Leucopsar rothschildi</i>
Meliphagidae	<i>Meliphaga cassidix</i>
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i>
Fringillidae	<i>Spinus cucullatus</i>

Amphibia**Urodela**

- Cryptobranchidae *Andrias* (= *Megalobatrachus*) *davidianus japonicus*
Andrias (= *Megalobatrachus*) *davidianus davidianus*

Salientia

- Bufonidae *Bufo supreciliaris*
Bufo periglenes
Nectophrynoides spp.
- Atelopididae *Atelopus varius zeteki*

Reptilia**Crocodylia**

- Alligatoridae *Alligator mississippiensis*
Alligator sinensis
Melanosuchus niger
Caiman crocodilus apaporiensis
Caiman latirostris
- Crocodylidae *Tomistoma schlegelii*
Osteolaemus tetraspis tetraspis
Osteolaemus tetraspis osborni
Crocodylus cataphractus
Crocodylus siamensis
Crocodylus palustris palustris
Crocodylus palustris kimbula
Crocodylus novaeguineae mindorensis
Crocodylus intermedius
Crocodylus rhombifer
Crocodylus moreletii
Crocodylus niloticus
- Gavialidae *Gavialis gangeticus*

Testudinata

- Emydidae *Batagur baska*
Geoclemmys (= *Damonia*) *hamiltonii*
Geoemyda (= *Nicoria*) *tricarinata*
Kachuga tecta tecta
Morenia ocellata
Terrapene coahuila

Testudinidae *Geochelone* (= *Testudo*) *elephantopus*
Geochelone (= *Testudo*) *geometrica*
Geochelone (= *Testudo*) *radiata*
Geochelone (= *Testudo*) *yniphora*

Cheloniidae *Eretmochelys imbricata imbricata*
Lepidochelys kempii

Trionychidae *Lissemys punctata punctata*
Trionyx ater
Trionyx nigricans
Trionyx gangeticus
Trionyx hurum

Chelidae *Pseudemys dura umbrina*

Lacertilia

Varanidae *Varanus komodoensis*
Varanus flavescens
Varanus bengalensis
Varanus griseus

Serpentes

Boidae *Epicrates inornatus inornatus*
Epicrates subflavus
Python molurus molurus

Rhynchocephalia

Sphenodontidae *Sphenodon punctatus*

Pisces

Acipenseriformes

Acipenseridae *Acipenser brevirostrum*
Acipenser oxyrinchus

Osteoglossiformes

Osteoglossidae *Scleropages formosus*

Salmoniformes

Salmonidae *Coregonus alpenae*

Cypriniformes

- Catostomidae *Chasmistes cujus*
 Cyprinidae *Probarbus jullieni*

Siluriformes

- Schilbeidae *Pangasianodon gigas*

Perciformes

- Percidae *Stizostedion vitreum glaucum*

Mollusca**Naiadoida**

- Unionidae *Conradilla caelata*
 Dromus dromas
 Epioblasma (= *Dysnomia*) *florentina curtisi*
 Epioblasma (= *Dysnomia*) *florentina florentina*
 Epioblasma (= *Dysnomia*) *sampsoni*
 Epioblasma (= *Dysnomia*) *sulcata perobliqua*
 Epioblasma (= *Dysnomia*) *torulosa gubernaculum*
 Epioblasma (= *Dysnomia*) *torulosa torulosa*
 Epioblasma (= *Dysnomia*) *turgidula*
 Epioblasma (= *Dysnomia*) *walkeri*
 Fusconaia cuneolus
 Fusconaia edgariana
 Lampsilis higginsii
 Lampsilis orbiculata orbiculata
 Lampsilis satura
 Lampsilis virescens
 Plethobasis cicatricosus
 Plethobasis cooperianus
 Pleurobema plenum
 Potamilus (= *Proptera*) *capax*
 Quadrula intermedia
 Quadrula sparsa
 Toxolasma (= *Carunculina*) *cylindrella*
 Unio (*Megaloniaias*?) *nickliniana*
 Unio (*Lampsilis*?) *tampicoensis tecomatensis*
 Villosa (= *Micromya*) *trabalis*

Flora

Araceae	<i>Alocasia sandieriana</i> <i>Alocasia zebrina</i>
Caryocaraceae	<i>Caryocar costaricense</i>
Caryophyllaceae	<i>Gymnocarpos przewalskii</i> <i>Melandrium mongolicum</i> <i>Silene mongolica</i> <i>Stellaria pulvinata</i>
Cupressaceae	<i>Pilgerodendron uviferum</i>
Cycadaceae	<i>Encephalartos</i> spp. <i>Microcycas calocoma</i> <i>Stangeria eriopus</i>
Gentianaceae	<i>Prepusa hookeriana</i>
Humiriaceae	<i>Vantanea barbourii</i>
Juglandaceae	<i>Engelhardtia pterocarpa</i>
Leguminosae	<i>Ammopiptanthus mongolicum</i> <i>Cynometra hemitomophylla</i> <i>Platymiscium pleiostachyum</i>
Liliaceae	<i>Aloe albida</i> <i>Aloe pillansii</i> <i>Aloe polyphylla</i> <i>Aloe thorncroftii</i> <i>Aloe vossii</i>
Melastomataceae	<i>Lavoisiera itambana</i>
Meliaceae	<i>Guarea longipetiola</i> <i>Tachigalia versicolor</i>
Moraceae	<i>Batocarpus costaricense</i>
Orchidaceae	<i>Cattleya jongheana</i> <i>Cattleya skinneri</i> <i>Cattleya trianae</i> <i>Didicicia cunninghamii</i>

Orchidaceae (seguito)	<i>Laelia lobata</i> <i>Lycaste virginalis</i> var. <i>alba</i> <i>Peristeria elata</i>
Pinaceae	<i>Abies guatamalensis</i> <i>Abies nebrodensis</i>
Podocarpaceae	<i>Podocarpus costalis</i> <i>Podocarpus parlatoresi</i>
Proteaceae	<i>Orothamnus zeyheri</i> <i>Protea odorata</i>
Rubiaceae	<i>Balmea stormae</i>
Saxifragaceae (Grossulariaceae)	<i>Ribes sardoum</i>
Taxaceae	<i>Fitzroya cupressoides</i>
Ulmaceae	<i>Celtis aetnensis</i>
Welwitschiaceae	<i>Welwitschia bainesii</i>
Zingiberaceae	<i>Hedychium philippinense</i>

Allegato II

Spiegazioni:

1. Le specie figuranti nel presente Allegato sono indicate:

- a) con il nome della specie; oppure
- b) con l'insieme delle specie d'un grado tassonomico superiore o d'una parte designata di detto grado.

2. L'abbreviazione «spp» serve per designare tutte le specie di un grado tassonomico superiore.

3. Le altre referenze ai gradi tassonomici superiori alle specie sono date unicamente a titolo informativo o per fini di classificazione.

4. Un asterisco (*) premesso al nome di una specie o di un grado tassonomico superiore indica che una o più popolazioni geograficamente isolate, sottospecie di detto grado, figurano all'Allegato I e che dette popolazioni sottospecie o specie sono escluse dall'Allegato II.

5. Il segno (#), seguito da un numero premesso al nome di una specie o d'un grado tassonomico superiore, designa parti o prodotti menzionati all'uopo, ai fini della Convenzione, come segue:

- # 1, designa le radici
- # 2, designa il legno
- # 3, designa i tronchi.

6. Il segno (—), seguito da un numero premesso al nome di una specie o di un grado tassonomico superiore, indica l'esclusione di detta specie o di detto grado dalle popolazioni geograficamente isolate, sottospecie o specie designate come segue:

—101 Specie non esculente.

7. Il segno (+), seguito da un numero premesso al nome di una specie o di un grado tassonomico superiore, significa che soltanto una popolazione geograficamente isolata, sottospecie o specie della medesima o del detto grado, è inclusa nel presente Allegato, come segue:

- +201 Tutte le sottospecie d'America del Nord
- +202 Specie di Nuova Zelanda
- +203 Tutte le specie della famiglia nelle due Americhe
- +204 Popolazione australiana.

Fauna**Mammalia****Marsupialia**

- Macropodidae *Dendrolagus inustus*
Dendrolagus ursinus

Insectivora

- Erinaceidae *Erinaceus frontalis*

Primates

- Lemuridae *Lemur catta*®
Lorisidae *Nycticebus coucang*
Loris tardigradus
Cebidae *Cebus capucinus*
Cercopithecidae *Macaca sylvanus*
Colobus badius gordonorum
Colobus verus
Rhinopithecus roxellanae
Presbytis johnii
Pongidae *Pan paniscus*
Pan troglodytes

Edentata

- Myrmecophagidae *Myrmecophaga tridactyla*
Tamandua tetradactyla chapadensis
Bradypodidae *Bradypus boliviensis*

Pholidota

- Manidae *Manis crassicaudata*
Manis pentadactyla
Manis javanica

Lagomorpha

- Leporidae *Nesolagus netscheri*

Rodentia

- Heteromyidae *Dipodomys phillipsii phillipsii*
Sciuridae *Ratufa* spp.
Lariscus hosei
Castoridae *Castor canadensis frondator*
Castor canadensis repentinus
Cricetidae *Ondatra zibethicus bernardi*

Carnivora

- Canidae *Canis lupus pallipes*
 Canis lupus irremotus
 Canis lupus crassodon
 Chrysocyon brachyurus
 Cuon alpinus
- Ursidae *Ursus (Thalarctos) maritimus*
 *Ursus arctos** +201
 Helarctos malayanus
- Procyonidae *Ailurus fulgens*
- Mustelidae *Martes americana atrata*
- Viveridae *Prionodon linsang*
 Cynogale bennetti
 Helogale derbianus
- Felidae *Felis yagouaroundi**
 Felis colocolo pajeros
 Felis colocolo crespoi
 Felis colocolo budini
 Felis concolor missoulensis
 Felis concolor mayensis
 Felis concolor azteca
 Felis serval
 Felis lynx isabellina
 *Felis wiedii**
 *Felis pardalis**
 *Felis tigrina**
 Felis (= Caracal) caracal
 Panthera leo persica
 Panthera tigris altaica (= amurensis)
- Pinnipedia**
- Otariidae *Arctocephalus australis*
 Arctocephalus galapagoensis
 Arctocephalus philippii
 Arctocephalus tonsendi
- Phocidae *Mirounga australis*
 Mirounga leonina
- Tubelidentata**
- Orycteropidae *Orycteropus afer*

Sirenia

- Dugongidae *Dugong dugon** +204
 Trichechidae *Trichechus senegalensis*

Perissodactyla

- Equidae *Equus hemionus**
 Tapiridae *Tapirus terrestris*
 Rhinocerotidae *Diceros bicornis*

Artiodactyla

- Hippopotamidae *Choeropsis liberiensis*
 Cervidae *Cervus elaphus bactrianus*
 Pudu mephistophiles
 Antilocapridae *Antilocapra americana mexicana*
 Bovidae *Cephalophus monticola*
 Orxy (tao) dammah
 Addax nasomaculatus
 Pantholops hodgsoni
 *Capra falconeri**
 *Ovis ammon**
 Ovis canadensis

Aves**Sphenisciformes**

- Spheniscidae *Spheniscus demersus*

Rheiformes

- Rheidae *Rhea americana albescens*
 Pterocnemia pennata pennata
 Pterocnemia pennata garleppi

Tinamiformes

- Tinamidae *Rhynchotus rufescens rufescens*
 Rhynchotus rufescens pallascens
 Rhynchotus rufescens maculicollis

Phasianidae	<i>Gallus sonneratii</i>
(seguito)	<i>Argusianus argus</i>
	<i>Ithaginus cruentus</i>
	<i>Cyrtonyx montezumae montezumae</i>
	<i>Cyrtonyx montezumae mearnsi</i>

Gruiformes

Gruidae	<i>Balearica regulorum</i>
	<i>Grus canadensis pratensis</i>
Rallidae	<i>Gallirallus australis hectori</i>
Otididae	<i>Chlamydotis undulata</i>
	<i>Choriotis nigriceps</i>
	<i>Otis tarda</i>

Charadriiformes

Scolopacidae	<i>Numenius tenuirostris</i>
	<i>Numenius minutus</i>
Laridae	<i>Larus brunneiceps</i>

Columbiformes

Columbidae	<i>Gallicolumba luzonica</i>
	<i>Goura cristata</i>
	<i>Goura scheepmakeri</i>
	<i>Goura victoria</i>
	<i>Caloenas nicobarica pelewensis</i>

Psittaciformes

Psittacidae	<i>Coracopsis nigra barklyi</i>
	<i>Prosopiea personata</i>
	<i>Eunymphicus cornutus</i>
	<i>Cyanoramphus unicolor</i>
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i>
	<i>Cyanoramphus malherbi</i>
	<i>Poicephalus robustus</i>
	<i>Tanygnathus luzoniensis</i>
	<i>Probosciger aterrimus</i>

Cuculiformes

Musophagidae	<i>Turaco corythaix</i>
	<i>Gallirex porphyreolophus</i>

Strigiformes

Strigidae *Otus nudipes newtoni*

Coraciiformes

Bucerotidae *Buceros rhinoceros rhinoceros*
Buceros bicornis
Buceros hydrocorax hydrocorax
Aceros narcondami

Piciformes

Picidae *Picus squamatus flavirostris*

Passeriformes

Cotingidae *Rupicola rupicola*
Rupicola peruviana

Pittidae *Pitta brachyura nympha*

Hirundinidae *Pseudochelidon sirintarae*

Paradisaeidae Spp.

Muscicapidae *Muscicapa ruecki*

Fringillidae *Spinus yarrellii*

Amphibia**Urodela**

Ambystomidae *Ambystoma mexicanum*
Ambystoma dumerillii
Ambystoma lermaensis

Salientia

Bufonidae *Bufo retiformis*

Reptilia**Crocodylia**

Alligatoridae *Caiman crocodilus crocodilus*
Caiman crocodilus yacare
Caiman crocodilus fuscus (chiapasius)
Paleosuchus palpebrosus
Paleosuchus trigonatus

Crocodylidae	<i>Crocodylus johnsoni</i> <i>Crocodylus novaeguineae novaeguineae</i> <i>Crocodylus porosus</i> <i>Crocodylus acutus</i>
Testudinata	
Emydidae	<i>Clemmys muhlenbergi</i>
Testudinidae	<i>Chersine</i> spp. <i>Geochelone</i> spp.* <i>Gopherus</i> spp. <i>Homopus</i> spp. <i>Kinixys</i> spp. <i>Malacochersus</i> spp. <i>Pyxis</i> spp. <i>Testudo</i> spp.*
Cheloniidae	<i>Caretta caretta</i> <i>Chelonia mydas</i> <i>Chelonia depressa</i> <i>Eretmochelys imbricata bissa</i> <i>Lepidochelys olivacea</i>
Dermochelidae	<i>Dermochelys coriacea</i>
Pelomedusidae	<i>Podocnemis</i> spp.
Lacertilia	
Teiidae	<i>Cnemidophorus hyperythrus</i>
Iguanidae	<i>Colonophus pallidus</i> <i>Cololophus subcristatus</i> <i>Amblyrhynchus cristatus</i> <i>Phrynosoma coronatum blainvillei</i>
Helodermatidae	<i>Heloderma suspectum</i> <i>Heloderma horridum</i>
Varanidae	<i>Varanus</i> spp.*
Serpentes	
Boidae	<i>Epicrates cenchris cenchris</i> <i>Eunectes notaeus</i> <i>Constrictor constrictor</i> <i>Python</i> spp.*
Colubridae	<i>Cyclagras gigas</i> <i>Pseudoboa cloelia</i> <i>Elachistodon westermanni</i> <i>Thamnophis elegans hammondi</i>

Pisces**Acipenseriformes**

- Acipenseridae *Acipenser fulvescens*
 Acipenser sturio

Osteoglossiformes

- Osteoglossidae *Arapaima gigas*

Salmoniformes

- Salmonidae *Stenodus leucichthys leucichthys*
 Salmo chrysogaster

Cypriniformes

- Cyprinidae *Plagopterus argentissimus*
 Ptychocheilus lucius

Atheriniformes

- Cyprinodontidae *Cynolebias constanciae*
 Cynolebias marmoratus
 Cynolebias minimus
 Cynolebias opalescens
 Cynolebias splendens
- Poeciliidae *Xiphophorus couchianus*

Coelacanthiformes

- Coelacanthidae *Latimeria chalumnae*

Ceratodiformes

- Ceratodidae *Neoceratodus forsteri*

Mollusca**Naiadoida**

- Unionidae *Cyprogenia aberti*
 Epioblasma (= Dysnomia) torulosa rangiana
 Fusconaia subrotunda
 Lampsilis brevicula
 Lexingtonia dolabelloides
 Pleorobema clava

StylommatophoraCamaenidae *Papustyla* (= *Papuina*) *pulcherrima*Paraphantidae *Paraphanta* spp. +202**Prosobranchia**

Hydrobiidae

Coahuilix hubbsi
Cochliopina milleri
Durangonella coahuilae
Mexipyrgus carranzae
Mexipyrgus churinceanus
Mexipyrgus escobedae
Mexipyrgus lugoi
Mexipyrgus mojarralis
Mexipyrgus multilineatus
Mexithauma quadripaludium
Nymphophilus minckleyi
Paludiscala caramba

Insecta**Lepidoptera**Papilionidae *Parnassius apollo apollo***Flora**Apocynaceae *Pachypodium* spp.Araliaceae *Panax quinquefolium* # 1Araucariaceae *Araucaria araucana* # 2Cactaceae *Cactaceae* spp. + 203
Rhipsalis spp.Compositae *Saussurea lappa* # 1

Cyatheaceae *Cyathea* (*Hemitella*) *capensis* # 3
Cyathea dredgei # 3
Cyathea mexicana # 3
Cyathea (*Alsophila*) *salvinii* # 3

Dioscoreaceae	<i>Dioscorea deltoidea</i> # 1
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia</i> spp. -101
Fagaceae	<i>Quercus copeyensis</i> # 2
Leguminosae	<i>Thermopsis mongolica</i>
Liliaceae	<i>Aloe</i> spp.*
Meliaceae	<i>Swietenia humilis</i> # 2
Orchidaceae	Spp.*
Palmae	<i>Arenga ipot</i> <i>Phoenix hanceana</i> var. <i>philippinensis</i> <i>Zalacca clemensiana</i>
Portulacaceae	<i>Anacampseros</i> spp.
Primulaceae	<i>Cyclamen</i> spp.
Solanaceae	<i>Solanum sylvestris</i>
Sterculiaceae	<i>Basiloxylon excelsum</i> # 2
Verbenaceae	<i>Caryopteris mongolica</i>
Zygophyllaceae	<i>Guaiacum sanctum</i> # 2

Allegato IV

Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione

Permesso d'esportazione n.

Paese esportatore

Valido sino: (data)

Permesso rilasciato a:

indirizzo:

che dichiara di conoscere i disposti della Convenzione, per l'esportazione di:

(esemplare(i), o parte(i) o prodotto(i) di esemplare(i) ¹⁾ di una specie iscritta nell'Allegato I
 Allegato II
 Allegato III della Convenzione, come precisato qui sotto) ²⁾

(allevato in cattività o coltivato in) ²⁾

Questo(i) esemplare(i) è(sono) spedito(i) a:

Indirizzo: Paese:

a
 il

(firma del titolare del permesso)

a il

.....
 (bollo e firma dell'organo di gestione
 che rilascia il permesso)

¹⁾ Indicare il tipo di prodotto

²⁾ Cancellare quanto non fa al caso

Descrizione(i) dell'(degli) esemplare(i) o parte(i) o prodotto(i) dell'(degli) esemplare(i), incluso ogni marchio impresso:

Esemplari vivi <i>Specie</i> (nome scientifico e volgare)	<i>Numero</i>	<i>Sesso</i>	<i>Dimensioni</i> (o volume)	<i>Marchio</i> (se del caso)
Parti o prodotti <i>Specie</i> (nome scientifico e volgare)	<i>Quantità</i>	<i>Tipo di merce</i>	<i>Marchio</i> (se del caso)	

Timbri delle autorità d'ispezione:

- a) all'esportazione
- b) all'importazione*

* Questo timbro rende inutilizzabile, per ogni ulteriore scopo commerciale, il presente permesso, che va consegnato all'organo di gestione.

Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale per la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (Del 31 ottobre 1973)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1973
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	48
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	11813
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	03.12.1973
Date	
Data	
Seite	917-969
Page	
Pagina	
Ref. No	10 111 094

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.